

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 GENNAIO 1988

Modifiche alla legge 15 aprile 1985, n. 140, recante
miglioramenti e perequazione dei trattamenti pensionistici

ONOREVOLI SENATORI. — Premesso che la proposta in oggetto trae origine dalla legge n. 336 del 1970, con la quale il Parlamento stabilì la concessione di benefici (sette o dieci anni di aumento convenzionale dell'anzianità contributiva e assicurativa ai fini pensionistici) in favore di parte (quella dei dipendenti pubblici) dei combattenti della seconda guerra mondiale, escludendo e discriminando, di fatto e di diritto, la parte più numerosa ed economicamente meno protetta degli ex combattenti del settore privato.

Il provvedimento anzidetto sollevò una ondata di indagini e di giustificate proteste dei combattenti discriminati nei confronti dello Stato, che aveva violato la norma della Costituzione che stabilisce che tutti i cittadini sono

uguali davanti alla legge. Dopo alterne vicende, anche connesse alla sentenza della Corte costituzionale che faceva salva la costituzionalità della legge n. 336 impugnata davanti ad essa, il Governo si impegnò a provvedere con adeguate disposizioni legislative per sanare la disparità di trattamento posta in essere con l'applicazione della legge n. 336.

Per raggiungere questo obiettivo furono elaborate, in tempi diversi, varie proposte, che alla fine vennero riassunte in quella che prevedeva la erogazione, da parte dello Stato, di 30.000 lire mensili a favore di ogni combattente escluso dai benefici della legge n. 336. Questa proposta, anche se inadeguata a parificare quanto concesso ai combattenti dipendenti dello Stato e degli enti locali, venne

X LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

presentata nei primi anni '70 e ripresa nel corso delle legislature che si sono succedute, concludendo la sua lunga marcia nel maggio del 1985 con l'approvazione della legge n. 140.

Onorevoli senatori, è a tutti voi evidente che, dal confronto obiettivo del valore reale e del potere di acquisto delle 30.000 lire ipotizzate nel 1970 con quelle concesse quindici anni dopo, non può non scaturire un giudizio negativo sulla norma prevista dall'articolo 6 della legge n. 140 del 15 aprile 1985. A questa sostanziale erosione del valore reale delle 30.000 lire lorde concesse, si deve aggiungere la trattenuta di imposta, che riduce la penosa elargizione dello Stato nei confronti di questi

ex combattenti, che subiscono di fatto una nuova e non ultima discriminazione.

Difatti, la legge n. 140 esclude i combattenti andati in pensione prima del 1968, i pensionati sociali e quelli che in pensione non sono andati e non potranno andare mai per carenza di posizione pensionistica, come se il diritto dal quale traggono origine i provvedimenti previsti dalle norme delle leggi n. 336 e n. 140 fosse un diritto che discende dalla condizione di pensionato e non, invece, dalla sola e unica qualifica di combattente della seconda guerra mondiale, nell'ambito della quale devono essere giustamente compresi a pieno diritto i «patrioti» che hanno partecipato alla guerra di Liberazione nazionale.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'erogazione prevista dall'articolo 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, in lire 30.000 agli ex combattenti del settore privato viene rivalutata, a far data dal 1° gennaio 1986, in lire 150.000 mensili, indicizzate al costo della vita secondo l'indice ISTAT, con rivalutazione annuale.

Art. 2.

1. L'erogazione di cui all'articolo 1 viene concessa agli ex combattenti anche se rientrano nelle seguenti categorie:

- a) privi di posizione pensionistica;
- b) pensionati sociali;
- c) pensionati con il minimo di pensione, anche se conseguito con contributi figurativi a carico dell'INPS;
- d) pensionati ante 1968;
- e) «patrioti» che hanno combattuto nelle file della Resistenza.

Art. 3.

1. Agli ex combattenti «patrioti» vanno accreditati i contributi figurativi INPS per il periodo della loro partecipazione alla guerra di Liberazione nazionale.

Art. 4.

1. Il beneficio di cui all'articolo 1 della presente legge è concesso indipendentemente dai limiti di reddito in quanto diritto che scaturisce dalla sola e unica qualifica di combattente.

Art. 5.

1. Agli aventi diritto secondo la presente legge vengono concessi gli arretrati a far tempo dalla data di pensionamento e comunque, per coloro privi di posizione pensionistica, a far tempo dai 60 anni.